



Trieste, 14 maggio 2015

comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
MOBILITÀ E TRAFFICO

ORD.PERM. 019/2015

prot. gen. n. 80573
prot. corr. n. 15-14696/8/15/19-1

OGGETTO: via Mazzini, piazza della Repubblica, via Imbriani, Piazza San Giovanni, via Reti, via Valdirivo e Piazza della Borsa - provvedimenti in linea di viabilità.

IL DIRETTORE

premesso che con Deliberazione Consiliare n. 27 dd. 08.07.2013 è stato approvato il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) di Trieste;

considerato che con Deliberazione Giuntale n. 235 dd. 11.06.2014 è stato dato avvio ad una fase sperimentale di parziale attuazione degli obiettivi del Piano Generale del Traffico Urbano consistente nella chiusura temporanea al traffico veicolare della via Mazzini nel tratto tra via Roma e Piazza Goldoni e della via Imbriani nelle giornate di sabato e domenica a partire dal mese di luglio 2014;

rilevato che gli esiti della sperimentazione di cui sopra sono stati positivi per quanto concerne il riscontro ottenuto sia da parte dei cittadini che dagli operatori delle attività economiche delle zone interessate dai provvedimenti adottati, evidenziando comunque una limitata fruizione pedonale della via Imbriani, rispetto al maggior gradimento riscontrato sulla via Mazzini;

preso atto che con Deliberazione Giuntale n. 183 dd. 8.05.2015 l'Amministrazione Comunale ha espresso l'intenzione di proseguire con la sperimentazione della pedonalizzazione della sola via Mazzini nel tratto compreso tra via San Spiridione e Piazza Goldoni, estendendo tale sperimentazione a tutti i giorni della settimana, a partire dal 16 maggio e fino al 05 luglio 2015;

considerato inoltre che la Giunta della Provincia di Trieste, con Deliberazione n. 39 dd. 12.05.2015 ha espresso formale assenso alla proposta dell'Amministrazione Comunale di proseguire con la sperimentazione della pedonalizzazione della sola via Mazzini nel tratto compreso tra via San Spiridione e Piazza Goldoni, estendendo tale

sperimentazione a tutti i giorni della settimana, a partire dal 16 maggio e fino al 05 luglio 2015;

vista l'Autorizzazione Dirigenziale n. 1133 dd. 14.05.2015 della Provincia di Trieste con la quale vengono autorizzate le variazioni alle linee del Trasporto Pubblico Locale interessate dalla sperimentazione in questione;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 16 dd. 14.05.2015 con cui viene disposto di procedere con la predisposizione di tutti gli atti necessari all'attuazione della pedonalizzazione succitata nonché di definire le opportune verifiche tecniche e di monitoraggio atte ad evidenziare eventuali criticità ed individuare eventuali provvedimenti puntuali da adottarsi, laddove ritenuto necessario, in relazione a particolari situazioni critiche che dovessero manifestarsi;

richiamata l'ordinanza n. 56/2012 prot. corr. n. 12-45545/8/12/56-I dd. 05.12.2012 con la quale è stata istituita, nei giorni feriali dalle ore 0.00 alle ore 24.00, sulla carreggiata stradale di Piazza della Borsa compresa tra via Canal Piccolo, via Roma e l'Area Pedonale, un'area riservata ai veicoli utilizzati per il carico/scarico merci ubicata sul lato dell'Area Pedonale di piazza della Borsa, nel tratto risagomato (area esterna alla carreggiata principale);

richiamata altresì l'ordinanza prot. corr. n. 00-18810/8/99/8 dd. 01.06.2000 con la quale è stata istituita, una corsia riservata ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico (autobus), ai taxi in servizio ed ai veicoli adibiti a compiti di sicurezza pubblica e di soccorso lungo la via Reti, Piazza San Giovanni e via Imbriani, nel tratto compreso tra via Carducci e via Mazzini e direzione verso quest'ultima;

vista la nota prot. corr. SU-2011 54/1/166 dd. 03.07.2014 con la quale viene comunicato al Corpo Consolare di Trieste che, a seguito dell'avvio della fase sperimentale di pedonalizzazione delle vie Mazzini e Imbriani e delle conseguenti modifiche delle linee di TPL che interessano tali vie, risulta necessario sospendere temporaneamente il parcheggio riservato al Consolato di Honduras, ubicato in Piazza san Giovanni, nelle more dell'individuazione di una sua eventuale nuova collocazione;

ravvisata pertanto la necessità di adottare i provvedimenti in linea di viabilità indispensabili per dar corso all'attuazione sul territorio;

visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 nonché il D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

visto l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

REVOCA

- I. per il periodo dal 16 maggio 2015 al 5 luglio 2015, l'area riservata ai veicoli utilizzati per il carico/scarico merci ubicata sul lato dell'Area Pedonale di piazza della Borsa, nel tratto risagomato (area esterna alla carreggiata principale), con modalità di sosta in linea, istituita con ordinanza n. 56/2012 prot. corr. n. 12-45545/8/12/56-I dd. 05.12.2012 (punto B-7);

2. per il periodo dal 16 maggio 2015 al 5 luglio 2015, la corsia riservata ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico (autobus), ai taxi in servizio ed ai veicoli adibiti a compiti di sicurezza pubblica e di soccorso che si sviluppa lungo la via Reti, Piazza San Giovanni e via Imbriani, nel tratto compreso tra via Carducci e via Mazzini e direzione verso quest'ultima, istituita con ordinanza prot. corr. n. 00-18810/8/99/8 dd. 01.06.2000 (punti 15-a, 16-a e 17-a);
3. i provvedimenti in linea di validità contenuti nell'ordinanza prot. corr. n. 14-41803/8/14/58-I dd. 24.12.2014 con cui veniva data attuazione alla sperimentazione della pedonalizzazione delle vie Mazzini ed Imbriani nelle sole giornate del sabato e della domenica;

ED ORDINA

dal 16 maggio 2015 al 5 luglio 2015:

A) sulla via Mazzini, nel tratto compreso tra via San Spiridione e Piazza Goldoni, e su piazza della Repubblica:

- I) l'istituzione di divieto di circolazione (accesso, transito e sosta) per tutti i veicoli, ad eccezione di:
 - a. veicoli di soccorso in servizio di emergenza;
 - b. velocipedi;
 - c. veicoli operativi di Aziende di Servizi Pubblici (ACEGAS-APS) o loro concessionari, muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili, per l'espletamento dei sottoriportati servizi di pubblica utilità e con le seguenti modalità e prescrizioni:
 - i. asporto rifiuti: i veicoli potranno accedere alla via Mazzini dalle ore 00.00 alle ore 6.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30 entrando dal varco posto in corrispondenza della via Imbriani, percorrere la stessa con direzione di marcia da via Imbriani a via San Spiridione
 - ii. lavaggio strade/spazzamento meccanico/: i veicoli potranno accedere alla via Mazzini entrando dal varco posto in corrispondenza della via Imbriani ed uscire dalla stessa attraverso il varco di via San Spiridione;
 - iii. servizi non programmabili che rivestono carattere d'urgenza (per esempio espurgo caditoie, interventi servizi sottosuolo-sede stradale, ecc): accesso in giorni e orari da concordare di volta in volta con il Comando della Polizia Locale;
 - d. veicoli utilizzati per il carico/scarico di cose/merci connesse all'operatività degli esercizi commerciali e degli edifici presenti sulla via Mazzini nel tratto di via oggetto della sperimentazione con le seguenti modalità e prescrizioni:
 - i. viene consentito l'accesso e il transito dalle ore 5.30 alle ore 9.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30 solamente sul tratto di via Mazzini compreso tra via Imbriani e via San Spiridione;
 - ii. viene consentita la sosta operativa (la sosta operativa è intesa con la presenza dell'operatore impiegato in attività di carico/scarico, in tutti gli altri casi si configura la sosta inoperosa) esclusivamente negli orari 5.30-9.30 e 13.30-15.30 e solamente sul tratto di via Mazzini compre-

so tra via Imbriani e via San Spiridione, sul lato numeri civici dispari ed in piazza della Repubblica sullo slargo antistante l'edificio contrassegnato dal numero civico 1, negli spazi liberi non occupati da dehors;

- e. veicoli a servizio di persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta in possesso del contrassegno di cui al D.P.R. 16.12.92 n. 495 e s.m.i. (D.P.R. 30.07.2012 n. 151), con le seguenti modalità e prescrizioni:
 - i. viene consentito l'accesso e il transito esclusivamente nel caso la persona detentrica del contrassegno debba raggiungere edifici ubicati nel tratto di via Mazzini - piazza della Repubblica interessato dalla limitazione di transito;
 - ii. viene consentito l'accesso e il transito solamente sul tratto di via Mazzini compreso tra via Imbriani e via San Spiridione;
 - iii. viene consentita la breve fermata sulla via Mazzini - piazza della Repubblica, sul lato di marcia, per la discesa/salita dell'invalido, purchè il veicolo non arrechi intralcio agli altri veicoli in transito;
 - f. veicoli del trasporto pubblico individuale (taxi) e dei veicoli di Noleggio con Conducente (N.C.C.) che devono accompagnare/recuperare persone disabili dirette/provenienti alle/dalle aree interessate dalla limitazione di transito nonché persone residenti nel tratto di via Mazzini - piazza della Repubblica oggetto della sperimentazione;
 - g. veicoli del trasporto pubblico individuale (taxi) e dei veicoli di Noleggio con Conducente (N.C.C.) che devono accompagnare/recuperare i clienti delle strutture ricettivo/alberghiere ubicate nel tratto di via oggetto della sperimentazione;
 - h. veicoli di proprietari o utilizzatori di cortili/box/autorimesse private ubicate all'interno del tratto in questione o nelle Aree Pedonali che hanno accesso diretto dalla via Mazzini o da Piazza della Repubblica, per raggiungere il proprio posto auto/moto privato;
 - i. veicoli in possesso di specifico permesso, subordinato a speciali condizioni e cautele, rilasciato dagli Uffici Comunali competenti in tutti i casi di comprovata oggettiva necessità di accesso/sosta (interventi di manutenzione/recupero edilizio, traslochi di abitazioni/uffici di rilevante entità, ecc.);
- 2) per i veicoli di cui al precedente punto 1) lettere "d", "e", "f", "g", "h" ed "i" è autorizzato l'accesso attraverso il varco presente all'intersezione con la via Imbriani;
 - 3) per i veicoli di cui al precedente punto 1) lettere "d", "e", "f", "g", "h" ed "i" il transito nel tratto compreso tra via Imbriani e via San Spiridione è ammesso con direzione di marcia verso via San Spiridione;
 - 4) l'immissione e/o l'attraversamento sulla/della viabilità ordinaria (via Imbriani e via San Spiridione) deve avvenire rispettando le fasi semaforiche degli impianti esistenti sulle intersezioni interessate;
 - 5) l'istituzione dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito sulla viabilità ordinaria (via Imbriani e via San Spiridione) durante il funzionamento degli impianti

semaforici in giallo lampeggiante oppure in caso di guasto degli impianti in corrispondenza delle intersezioni interessate;

- 6) i velocipedi ed i veicoli di cui al precedente punto 1), ad eccezione di quelli in servizio di emergenza, dovranno circolare a passo d'uomo dando la precedenza ai pedoni;

B) sulla Piazza San Giovanni (carreggiata tra via Gallina e Passo Pecorari):

- 1) l'istituzione del divieto di sosta e fermata a carattere permanente per tutti i veicoli, sul lato dell'aiuola centrale, con inizio posto a circa 10 ml prima dell'intersezione fra Piazza San Giovanni e Passo Pecorari;
- 2) i veicoli eventualmente presenti in sosta/fermata abusiva nella zona di divieto indicata al precedente punto 1), costituendo intralcio per la circolazione stradale, saranno rimossi d'autorità;
- 3) per effetto del provvedimento di cui al precedente punto 1), legato ad inderogabili necessità di pubblico interesse, viene sospeso temporaneamente il posto auto riservato al Consolato di Honduras, ubicato sul lato giardino della carreggiata congiungente via Gallina con Passo Pecorari, prima dell'attraversamento pedonale semaforizzato;

C) sulla via Valdirivo:

- 1) l'istituzione di due fermate per i veicoli di trasporto pubblico (autobus) ubicate sul lato dei numeri civici pari, rispettivamente:
 - a. una in corrispondenza dell'isolato compreso tra via Carducci e via Mercadante, lungo il fronte dell'edificio civico 40, a partire da circa 30 ml dall'intersezione con via Carducci;
 - b. una in corrispondenza dell'isolato compreso tra via Roma e via Trento, lungo il fronte degli edifici civici 14 e 16;
- 2) in corrispondenza delle fermate di cui al precedente punto 1) evidenziate dalla prescritta segnaletica, la sosta è vietata, ai sensi dell'art. 158 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e dell'art. 151 del D.P.r. 16.12.1992 n. 495;
- 3) i veicoli eventualmente presenti in sosta/fermata abusiva nelle zone di divieto indicate al precedente punto 1), costituendo intralcio e pericolo per la circolazione stradale, saranno rimossi d'autorità;

D) sulla piazza della Borsa:

- 1) l'istituzione di una fermata/capolinea per i veicoli di trasporto pubblico (autobus) ubicato sul lato dell'Area Pedonale di piazza della Borsa, nel tratto risagomato (area esterna alla carreggiata principale);
- 2) in corrispondenza della fermata/capolinea di cui al precedente punto 1) evidenziato dalla prescritta segnaletica, la sosta è vietata, ai sensi dell'art. 158 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e dell'art. 151 del D.P.r. 16.12.1992 n. 495;
- 3) i veicoli eventualmente presenti in sosta/fermata abusiva nelle zone di divieto indicata al precedente punto 1), costituendo intralcio e pericolo per la circolazione stradale, saranno rimossi d'autorità;

- E)** sono revocati eventuali provvedimenti in linea di viabilità in precedenza emessi che risultassero in contrasto od incompatibili con i provvedimenti contenuti nella presente ordinanza;
- F)** di dare esecuzione ai succitati provvedimenti mediante la rimozione dei segnali stradali eventualmente in contrasto e il posizionamento della segnaletica stradale (orizzontale e verticale) che definirà l'esatta ubicazione ed estensione dei provvedimenti, rendendoli manifesti agli utenti della strada;
- G)** la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

- a) che è fatto obbligo a chiunque di osservare la disciplina della circolazione stabilita dalla presente ordinanza ed ai funzionari che espletano compiti di polizia stradale farla rispettare;
- b) che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- c) che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia o, in alternativa, potrà esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni a decorrere dalla predetta data di pubblicazione;
- d) che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.L. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla collocazione della segnaletica, in relazione alla sua natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(dott. arch. A. Furlan)

firmato in originale